

Legge Regionale 24 novembre 2022, n. 22

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2022)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-24;22

Art. 1

(Disposizioni in tema di indizione delle elezioni regionali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali. Modifiche alla l.r. 17/2012)

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) **(1)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

'6 bis. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione.

6 ter. L'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali di cui al comma 6 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 108/1968.

6 quater. I decreti di cui ai commi 6 bis e 6 ter sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione almeno cinquantacinque giorni prima della data del voto e sono immediatamente comunicati:

- a) al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;
- b) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- c) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Milano;
- d) ai presidenti delle corti d'appello territorialmente interessate.';

b) al comma 41 dell'articolo 1 dopo le parole 'Per quanto non previsto' sono inserite le seguenti: *'dall'articolo 5 della legge 165/2004 e'.*

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 31 ottobre 2012, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia